



DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto del MODULO AGGIUNTIVO SMART ACCESS PRO 30 PER UN ANNO.

CIG: Z243707EB9

IL DIRETTORE

Considerata la possibilità di prosecuzione del lavoro agile in specifici termini da parte del personale tecnico-amministrativo, ragione per la quale è necessaria la continua disposizione di software per le timbrature on line con geolocalizzazione per la rilevazione della presenza “a distanza”, con stampa settimanale o mensile delle coordinate spaziali e temporali anche al fine di posteriori comunicazioni dagli uffici competenti in ordine a ritardi o incompletezza oraria nello svolgimento della prestazione giornaliera;

Considerata l’acquisizione nell’a.a. 2019-2020, giusto contratto prot. n. 4499 del 17.06.2020, della licenza per sempre del software di gestione iAccess-TIME STUDIO, senza nessuna limitazione di utenti registrabili, nessun canone aggiuntivo, aggiornamenti gratuiti, digital download per 1 PC Windows, e del MODULO SMART ACCESS PRO 30 per un anno. L’operatore economico SECURITALY S.r.l. ha garantito l’esecuzione a regola d’arte del servizio e una prestazione qualitativamente ineccepibile, alla luce finanche di un prezzo offerto molto esiguo e competitivo nel settore di mercato di riferimento pari ad € 199,00 Iva di legge esclusa per l’approvvigionamento per sempre della licenza iAccess-TIME STUDIO e ad € 149,00 Iva di legge esclusa per il modulo aggiuntivo SMART ACCESS PRO 30 per un anno;

Considerata l’inottemperanza dei principi di efficacia ed economicità da parte dell’Ente Pubblico nell’ipotesi di utilizzazione di risorse nello svolgimento di una nuova selezione finalizzata all’individuazione di un ulteriore operatore che fornisca a titolo oneroso una nuova licenza a tempo indeterminato e una nuova applicazione ad essa correlata a tempo determinato per il controllo quotidiano degli accessi e della rilevazione presenze del personale dipendente, sulla base del precedente investimento operato, del conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati gli atti e dell’adeguatezza e dell’idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo di affidamento;

Considerato che la mancata attivazione del modulo aggiuntivo comporta conseguenze dannose in capo all’Istituzione per l’inutilità della precedente acquisizione onerosa della licenza e il blocco, l’impossibilità di accesso e di recupero delle timbrature e dei dati registrati all’interno del software;

Considerata l’istanza inviata via peo alla società, prot. n. 6991 del 23.06.2022, di indicazione dell’importo da corrispondere per l’esecuzione del servizio. La spesa che l’Istituzione è chiamata a sostenere per la fornitura e la conseguenziale funzionalità del modulo aggiuntivo – e conseguentemente dell’intero software – dal 06.07.2022 al 06.07.2023, giusto preventivo prot. n. 7035 del 24.06.2022, permane di € 149,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 32,78 = € 181,78);

Considerato l’obbligo istituzionale di porre in essere tutte le azioni legalmente ammissibili al fine di evitare il rallentamento dell’attività amministrativa e l’inapplicabilità di programmi informatici con conseguenziale perdita di dati ascritti in procedure pendenti, assicurando il buon andamento dell’amministrazione a norma dell’art. 97 della Carta Fondamentale dello Stato;

Considerata la mancata attivazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione di un’apposita Convenzione stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. Non è stata



effettuata una disamina sul Mercato Elettronico giacché in ogni caso l'art. 1, co. 130, Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 1, co. 450, Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia per obbligatoriamente ricorrere al MePA da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Considerato altresì che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore a € 1.000,00, ragione per la quale si sarebbe potuto legittimamente derogare al principio di rotazione ai sensi del paragrafo 3.7 Linee Guida Anac n. 4;

Considerato che l'art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac n. 4 – statuisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 prevedono che l'affidamento e l'esecuzione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che l'importo massimo di affidamento è pari a € 149,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 32,78 = € 181,78). La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 - U.P.B. 1.1.3 - CAP. 127;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;

Considerato che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di selezione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e non dovrà sussistere a suo carico alcun motivo di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;



Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 *bis* L. 241/1990, dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, che, nell'adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del Collaboratore Area III Immacolata Pronestì;

Visti:

- L'art. 32 D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 36 D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;
- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013" – Art. 5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";

DECRETA

L'affidamento diretto del MODULO AGGIUNTIVO SMART ACCESS PRO 30 dal 06.07.2022 al 06.07.2023 per un anno di marcature in cloud per 30 utenti anche da fuori sede dal proprio smartphone, tablet, PC o MAC, in maniera semplice, veloce e ovunque geolocalizzata, all'operatore economico SECURITALY S.r.l. ad un costo pari ad € 149,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 32,78 = € 181,78). La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 - U.P.B. 1.1.3 - CAP. 127.

Il rapporto sarà formalizzato attraverso il provvedimento di aggiudicazione, posteriormente al positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 4.

Non deve sussistere alcun motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e l'operatore economico deve essere in possesso dell'idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali.

Ad avvenuta attivazione del servizio in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica conforme ai diktat normativi in materia. L'Istituzione, preso atto della regolarità della prestazione e della società nei confronti di INPS e INAIL attestata all'interno del DURC, procederà al pagamento.

La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. La società, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancato



funzionamento del servizio senza aver provveduto entro n. 2 giorni dalla segnalazione via peo da parte della stazione appaltante a porre rimedio.

Sono vietati l'avvalimento *ex art.* 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto *ex art.* 105 D.Lgs. 50/2016.

L'operatore, pena l'esclusione iniziale o la successiva risoluzione del rapporto e le conseguenziali azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento entro n. 2 giorni dall'invio del provvedimento di aggiudicazione, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

In fede

Cosenza, lì 04.07.2022

Il Direttore
M° Francesco Perri